

30/07/2009 - Legge sulla sicurezza - le novità in materia di immigrazione

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24/07/2009 ed entrerà in vigore il prossimo 08/08/2009 la Legge n. 94/2009 (il "pacchetto sicurezza"), che prevede diverse novità in materia di immigrazione, con importanti riflessi anche sulla disciplina dei rapporti di lavoro con i cittadini extracomunitari:

il rilascio del permesso di soggiorno e la permanenza dello straniero in Italia (anche per motivi di lavoro) sarà subordinato alla stipula di uno specifico "accordo di integrazione", con criteri e modalità che dovranno essere stabiliti con apposito regolamento;

il rilascio del permesso di lungo periodo (ex "carta di soggiorno"), oltre agli ordinari requisiti di durata del soggiorno, reddito ed alloggio, sarà subordinato al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana, con modalità che dovranno essere stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca ;

il ricongiungimento familiare viene subordinato, oltre alla dimostrazione di un reddito adeguato da lavoro o da altre fonti lecite, anche alla disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali;

viene punito il reato di clandestinità, con pene che vanno dall'ammenda da cinque a diecimila euro fino alla reclusione per cinque anni in caso di recidiva;

viene punita la locazione di immobili a cittadini stranieri clandestini, al fine di trarne un ingiusto profitto, con la reclusione da sei mesi a tre anni;

vengono semplificate le procedure di ingresso nei casi particolari previsti dall'art. 27 del D.Lgs. n. 286/1998, lett. a), c) e g): lavoratori altamente specializzati, professori universitari e lavorazioni particolari, che richiedano personale con competenze specifiche, in numero limitato e per un tempo limitato. In tali ipotesi, previa convenzione con il Ministero dell'Interno, il nulla-osta al lavoro può essere sostituito da una comunicazione allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-U.T.G.;

agli stranieri che abbiano conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, viene consentita la ricerca di un'occupazione e la conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro anche nei dodici mesi successivi alla scadenza del permesso di soggiorno in loro possesso.